

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE INDENNITÀ PER MISSIONI D'UFFICIO, PER UTILIZZO AUTOMEZZI PRIVATI, PER RIMBORSO PASTI

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- gli art. 135 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 50 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD);
- la risoluzione municipale no. 2217 del 22 agosto 2022;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 In generale

La presente ordinanza disciplina il riconoscimento delle indennità per le missioni d'ufficio, per l'utilizzo di automezzi privati e per il rimborso pasti dei collaboratori sottoposti al ROD.

- ¹ I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità.
- ² In caso di adempimento di compiti particolari (oneri di rappresentanza, trasferte particolari in zone discoste) che impongono l'assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del capo dicastero o del segretario comunale.
- ³ Le indennità previste dalla presente ordinanza non sono versate allorquando le spese di trasferta o altre spese, sono già rimborsate da terzi (altri enti o privati).

Art. 3 Viaggi di servizio

- ¹ Per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare, in ordine di priorità:
 - i veicoli di servizio;
 - i mezzi di trasporto pubblici (2.a classe);
- il veicolo privato.
- ² Nella scelta del mezzo di trasporto deve essere ottimizzata la razionalità degli spostamenti e minimizzato il costo degli stessi (spese effettive e tempo di trasferta).
- ³ Per il rimborso delle spese di viaggio viene ritenuto il percorso più breve tra il posto di lavoro e il luogo di destinazione.
- ⁴ Le ore impiegate per le trasferte eccedenti il normale orario di lavoro vengono riconosciute senza nessun complemento straordinario.

Art. 4 Indennità di trasferta

- ¹ Per i viaggi di servizio vengono riconosciute le seguenti indennità:
- con veicoli di servizio: nessuna indennità;
- con mezzi pubblici: il prezzo del biglietto intero in 2.a classe;
- con il veicolo privato: fr. 0.60 al km, incluse le spese di carburante, manutenzione e riparazione, coperture assicurative;

² Le spese di parcheggio se debitamente documentate.

Art. 5 Pasti e pernottamenti

- ¹ Ai dipendenti impossibilitati a rientrare al proprio domicilio per i pasti principali e i pernottamenti viene riconosciuto, di regola, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:
- pasti nel Cantone: fr. 18.--
- pasti fuori Cantone: fr. 25.--
- pernottamenti nel Cantone e fuori Cantone: fr. 150.--
- Non vengono corrisposti rimborsi per il pasto o per l'indennità se questi possono essere ragionevolmente consumati al proprio domicilio. Di regola il rimborso per la cena viene riconosciuto se il rientro al proprio domicilio avviene dopo le ore 20.00.
- 3 L'indennità per pernottamento comprende la prima colazione.

Art. 6 Termini

Art. 7 Entrata in vigore Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità al capo del personale, entro un termine massimo di un mese dal momento in cui le stesse si sono verificate.

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali previsto dall'art. 192 LOC.
- ² Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli art. 208 e seg. della LOC.

Il Sindaco:

Wo Bordoli

aco.

Per il Municipio:

Il Segretario

Romano Bordoli